

Pubblicato il 13/06/2017

N. 03210/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2017, proposto da:

Sam Greco, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Vitale in Nola, via Anfiteatro Laterizio, 69;

contro

Sindaco del Comune di San Vitaliano, in qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Comune di San Vitaliano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci, 19;

nei confronti di

Marcella Masi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Siniscalchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lauro, viale dei Platani, 9;

per l'annullamento

- 1) dell'ordinanza 8 marzo 2017 n. 2/2017, notificata in pari data, del Responsabile U.T.C. del Comune intimato, recante intimazione di non utilizzare i locali, condotti in locazione, al piano terra del fabbricato, sito alla piazza Nicola Tufano n. 5, ed impedirne l'accesso a persone terze fino alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà dei signori Serpico Annunziata e Masi Marcella;
- 2) dell'ordinanza n. 6 del 27 settembre 2013, ove e per quanto lesiva;
- 3) del verbale di sopralluogo 3 marzo 2017 e della nota U.T.C. 2 marzo 2017, prot. n.1915, ove e per quanto lesivi;
- 4) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, per quanto lesivo del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano e della sig.ra Marcella Masi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte ricorrente, conduttore in locazione di locali siti al piano terra, destinati, in parte, ad attività commerciale per la rivendita di tabacchi

e, in parte, nella zona retrostante, ad abitazione, impugna l'ordinanza del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale recante l'intimazione a non utilizzarli ed ad impedirvi l'accesso anche a persone terze fino alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'intero stabile;

Considerato preliminarmente che, quanto alla qualificazione del provvedimento gravato, sulla base del tenore letterale, contenente, nella specie, una ingiunzione *ad horas* in ragione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, lo stesso debba essere sussunto nell'ambito delle fattispecie delle ordinanze contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50, comma 3, e dall'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000 (come richiamati dall'art. 107, comma 4, del medesimo decreto);

Ritenuta, conseguentemente, illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal dirigente o funzionario responsabile del settore amministrativo interessato e non dal Sindaco, ove il medesimo agisca in materia di ordine e sicurezza pubblica quale ufficiale di governo e, quindi, nell'ambito di poteri non delegabili a distinti organi o componenti dell'Amministrazione comunale, essendo al dirigente attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti *extra ordinem* a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 29.01.2015 n. 71; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7.07.2015 n. 3630);

Rilevato, incidentalmente, che “in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei

confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo *munus*” (Cons. di St., Ad. Plen., 27.04.2015, n. 5);

Valutata infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla proprietaria dell’immobile sul duplice presupposto della presunta natura meramente confermativa del provvedimento gravato, attesa la precedente ordinanza n. 6/2013, di analogo contenuto, costituente, comunque, in subordine, atto presupposto consolidatosi per omessa impugnativa nei termini;

Rilevato che, contrariamente all’assunto della predetta parte costituita, l’ordinanza da ultimo gravata, adottata a seguito di una rinnovata istruttoria comprensiva di ulteriore sopralluogo, è espressione di un riesame degli elementi fattuali e di una rivalutazione degli interessi coinvolti, non limitandosi, invero, a reiterare, alla parte proprietaria, una volta accertata la non ottemperanza al precedente ordine, l’ingiunzione all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, ma, altresì, inibendo al locatore, valutato sussistente un imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità, l’ulteriore utilizzo dei locali in ragione del complessivo deterioramento dello stato dei luoghi;

Stimato, pertanto, che il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, sia meritevole di accoglimento per incompetenza dell’organo emanante;

Valutato, infine, equo, in considerazione della complessa vicenda fattuale, disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017
con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO